



# *Città di Latisana*

*Provincia di Udine*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**Reg. Gen. n. 8 del 31/03/2020**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI MERCATI SETTIMANALI A LATISANA E PERTEGADA: MODIFICHE ALL'ORDINANZA N°03 DEL 10 MARZO 2020.

### **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** l'articolo 3 comma 2 del D.L. 25.03.2020 n.19;

**VISTA** l'Ordinanza n. 04/PC del 21.03.2020 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia;

**PRESO ATTO** della nota di Confcommercio Udine del 27 marzo 2020;

**VISTA** la nota del M.I.S.E. del 25.03.2020 con la quale nulla rileva in contrasto con i codici ATECO del solo commercio al dettaglio di alimentari e prodotti florovivaistici su aree pubbliche;

**RITENUTO** che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nei D.P.C.M. 08.03.2020 e 09.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di limitazione del mercato settimanale ai solo titolari di posteggio;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia dei casi sul territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che i mercati settimanali del Comune di Latisana e Pertegada, che si svolgono nelle giornate di mercoledì e venerdì, per la loro conformazione e disposizione

non consentono, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori", ma ritenuto altresì possibile onerare i soli titolari di concessione di spazi ed aree pubbliche all'uopo adibite al commercio su aree pubbliche, di far rispettare le prescrizioni come sopra richiamate;

**RITENUTO** di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico, onerando all'uopo i titolari di spazi dedicati alla vendita al dettaglio di generi alimentari del controllo del rispetto delle norme igienico sanitarie di prevenzione;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

1. la limitazione dei mercati settimanali di Latisana e della Frazione di Pertegada, alla sola vendita di generi alimentari e prodotti agricoli, compresi i prodotti florovivaistici ai soli titolari di spazio su aree pubbliche deputate al commercio di generi alimentari;
2. di escludere la possibilità di partecipazione ai mercati di Latisana del mercoledì e della Frazione di Pertegada del venerdì di commercianti precari, ma solamente titolari di concessione di spazio adibito al commercio su aree pubbliche;
3. l'effettuazione del mercato settimanale a Latisana solo ed esclusivamente in Piazza Matteotti, mantenendo altresì invariata la sede della Frazione di Pertegada;
2. di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione, con l'ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione;
3. che il presente provvedimento venga sollecitamente comunicato al Comando Compagnia Carabinieri di Latisana, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Latisana ed al Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre ogni provvedimento necessario e conseguente;
4. la cessazione del presente provvedimento allor quando esista un ulteriore atto normativo, ordinamentale, prescrittivo emanato dal Governo che entri in contrasto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti nei termini imposti dalla Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

F.to Daniele GALIZIO  
Sindaco



# *Città di Latisana*

*Provincia di Udine*

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>8</b>	<b>31/03/2020</b>	POLIZIA MUNICIPALE	31/03/2020

**OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DI MERCATI SETTIMANALI A LATISANA E PERTEGADA: MODIFICHE ALL'ORDINANZA N°03 DEL 10 MARZO 2020.**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/04/2020.

Addì 31/03/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
Alessandra Giavedoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.